

DELIBERA N. 230/19/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ TELEEUROPA S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO
IN AMBITO LOCALE “TELEEUROPA +1”) PER LA VIOLAZIONE
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 4.4, LETT. A), DEL
CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI IN
COMBINATO DISPOSTO CON L’ART. 34, COMMI 6 E 7,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. CALABRIA N. 4/2019 - PROC. 62/19/SM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 ottobre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO l’art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante “*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” ai sensi del quale “*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*”.

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTO il “*Codice di autoregolamentazione Tv e minori*”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro, del 25 giugno 2003, e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante “*Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 402/03/CONS, del 12 novembre 2003, recante *“Delega di funzioni al Comitato regionale per le comunicazioni Calabria”* che delega al CO.RE.COM. Calabria l’esercizio della funzione di *“Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale, secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”*;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative delle Regioni e delle Province autonome, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il CO.RE.COM. Calabria, in data 19/21 dicembre 2017;

VISTO l’atto di contestazione CONT. N. 4 ANNO 2019/ N°. PROC. 02/19/RIP del 28 maggio 2019;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il CO.RE.COM. Calabria, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto CONT. N. 4 ANNO 2019/ N°. PROC. 02/19/RIP del 28 maggio 2019, accertava e contestava alla società Teleuropa S.r.l., con sede legale in Rende (CS), Contrada Cutura S.n.c., 87036, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“Teleuropa +I”*, la violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4, *lett. a)*, del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in combinato disposto con l’art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per aver trasmesso su *“Teleuropa +I”*:

- a) dal giorno 4 marzo 2019 al giorno 10 marzo 2019, in fascia oraria protetta, pubblicità di *“bevande superalcoliche”*. In particolare:
- in data 4 marzo 2019, dalle ore 16:00:32 alle ore 16:01:02, è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica *“Elisir Borsci San Marzano”*; in pari data, dalle ore 16:27:05 alle ore 16:27:33 è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica *“Vecchio Amaro del Capo”*;
 - in data 5 marzo 2019, dalle ore 16:26:24 alle ore 16:26:53, è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica *“Vecchio Amaro del Capo”*;

- in data 6 marzo 2019, dalle ore 16:02:12 alle ore 16:02:42, è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica “*Borsci San Marzano*”; in pari data, dalle ore 16:34:08 alle ore 16:34:38 è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica “*Vecchio Amaro del Capo*”;
- in data 7 marzo 2019, dalle ore 16:28:40 alle ore 16:29:10, è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica “*Vecchio Amaro del Capo*”;
- in data 8 marzo 2019, dalle ore 15:59:58 alle ore 16:00:28, è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica “*Borsci San Marzano*”; in pari data, dalle ore 16:26:05 alle ore 16:26:35 è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica “*Vecchio Amaro del Capo*”;
- in data 9 marzo 2019, dalle ore 16:03:08 alle ore 16:03:38, è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica “*Elisir Borsci San Marzano*”; in pari data, dalle ore 16:28:24 alle ore 16:28:54 è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica “*Vecchio Amaro del Capo*”;
- in data 10 marzo 2019, dalle ore 16:30:12 alle ore 16:30:42, è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica “*Vecchio Amaro del Capo*”.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha rappresentato la propria posizione nelle memorie difensive del 14 giugno 2019 acquisite al prot. 17960 del 17 giugno 2019, e nel corso dell’audizione tenutasi il giorno 26 giugno 2019 presso gli Uffici del CO.RE.COM. Calabria.

La società ha evidenziato, in primo luogo, l’insussistenza della violazione dell’art. 4.4, lettera a), del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in quanto “*nel caso di specie tutte le violazioni contestate avvenivano all’interno di programmi non rivolti ai minori, per cui non è in alcun modo ipotizzabile la violazione della norma*”.

L’esercente, poi, ha chiesto l’annullamento delle contestazioni “*in merito agli sforamenti all’interno del tempo di tolleranza di cinque minuti*”, apparendo alla medesima “*evidente che, come in tutti i casi analoghi, occorre applicare un tempo minimo di tolleranza, tenuto conto che uno slittamento del palinsesto di qualche minuto è del tutto fisiologico*”.

In via subordinata, l’emittente ha dedotto “*l’unicità della violazione con conseguente applicazione di un’unica sanzione*”. La società, infatti, ha dedotto nei propri scritti difensivi ed ha dichiarato a verbale che la disposizione di cui all’art. 4.4, lett. a), appare più “*un invito al rispetto di un codice deontologico che un precetto imperativo inderogabile. Il Codice di autoregolamentazione non utilizza il termine divieto, bensì la locuzione meno rigorosa «si dovrà evitare», con la quale si impone più genericamente un principio cui conformare la propria condotta. Di talché, gli spot delle bevande superalcoliche andrebbero considerati piuttosto che singole violazioni di una norma, come singola violazione di un’unica condotta contenuta nel Codice di autoregolamentazione*”. La società ha altresì contestato la locuzione “*per ciascuna*”.

violazione” riportata nell’atto di contestazione, da ritenersi errata, in quanto l’art. 35 del D.lgs. n. 177/05 non la menziona; sicché, anche per tale ragione andrebbe *“applicata un’unica sanzione”*.

L’emittente ha poi dedotto di avere *“un livello di ascolto sul territorio estremamente limitato, non solo perché la copertura è limitata alle Province di Cosenza, Lamezia e Vibo, ma anche perché non ha una propria programmazione, limitandosi a replicare le trasmissioni dell’emittente ammiraglia, cioè Teleuropa”*. Secondo la parte, i passaggi pubblicitari contestati *“erano posti all’interno dei programmi trasmessi dall’emittente ammiraglia. Il loro passaggio, su Teleuropa +1, all’interno della fascia protetta”*, sarebbe *“dipeso esclusivamente dal fatto che il computer è programmato per rimandare in toto, con lo slittamento di un’ora, l’intera programmazione di Teleuropa su Teleuropa +1”*. Pertanto, *“solo a causa di tale differimento”*, si sarebbe verificato il contestato sfioramento, e ciò dimostrerebbe *“una volta di più l’assoluta buona fede della scrivente società, la quale è incorsa in tale presunta violazione solo in conseguenza di un automatismo”*.

Per la società *“in ogni caso, poi, l’orario in cui sono state rilevate le violazioni, prossimo all’inizio della fascia protetta e l’assenza di programmi rivolti ai minori consente di ritenere preferibile l’applicazione del cumulo giuridico, con irrogazione di un’unica sanzione”*.

La parte ha infine precisato *“l’insostenibilità per una piccola realtà imprenditoriale locale di una sanzione per ogni violazione commessa, andando a gravare e penalizzare soprattutto i lavoratori impiegati nella società e le loro famiglie, in conseguenza di un possibile ridimensionamento dell’attività aziendale o della sua cessazione”*.

Per le riferite ragioni, la società ha chiesto, in via principale, l’annullamento di tutte le contestazioni *“perché i passaggi pubblicitari che ne sono oggetto non costituiscono violazione”* e, in via subordinata, l’accertamento dell’unicità della violazione, *“con conseguente applicazione di un’unica sanzione”*, ovvero la riduzione della sanzione *“al minimo, tenuto conto della modesta gravità della violazione, della buona fede e delle limitate possibilità economiche della società”*.

3. Valutazioni dell’Autorità

Il CO.RE.COM. Calabria, con nota acquisita in data 26 luglio 2019 (prot. n. 0330495), ha trasmesso gli atti procedurali e proposto a questa Autorità l’irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti della predetta società.

Infatti, secondo il CO.RE.COM. Calabria, la contestazione afferisce all’inosservanza degli obblighi di protezione specifica avendo il servizio di media audiovisivo in ambito locale *“Teleuropa +1”* trasmesso, in fascia oraria protetta e in tutta la settimana visionata (dal 4 al 10 marzo 2019), la pubblicità delle bevande superalcoliche *“Vecchio Amaro del Capo”* e *“Elisir San Marzano Borsci”*. Pertanto, ad avviso del CO.RE.COM. Calabria, la società Teleuropa S.r.l. non ha rispettato gli obblighi di maggior tutela per i minori imposti nella fascia oraria 16:00-19:00, violando le disposizioni contenute nel

paragrafo 4.4, *lett. a)*, del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, nonché nell'art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.

Sussistono però, secondo quanto prospettato dal CO.RE.COM. Calabria, valide ragioni per temperare il rigore della sanzione. A tal riguardo, il Comitato evidenzia come la società abbia rilevato, nelle proprie controdeduzioni, che la trasmissione del *break* in fascia protetta fosse dipesa da una problematica dipendente dall'errata gestione del *software* di lancio del palinsesto. Secondo il CO.RE.COM. Calabria, quanto affermato dall'emittente appare connotato da verosimiglianza, in quanto i fatti contestati sono stati tutti registrati nei primi 35 minuti della fascia oraria protetta. Inoltre, l'esercente ha eccepito, quale circostanza rivolta ad attenuare la gravosità della sanzione, l'esistenza di una spirale recessiva nell'andamento economico del settore evidenziando le ricadute negative in ambito occupazionale di una sanzione particolarmente onerosa. Il CO.RE.COM. Calabria sottolinea che la società ha dimostrato, nel corso del procedimento, uno spirito di fattiva collaborazione, dichiarandosi pronta ad osservare in futuro maggiori e più efficaci cautele. Il CO.RE.COM. Calabria, pertanto, è del parere di valutare con favore le circostanze appena rassegnate e lo spirito fattivo appalesato, proponendo l'irrogazione della sanzione al minimo edittale.

Ad esito della valutazione del contenuto delle registrazioni e della documentazione istruttoria in atti, la proposta del CO.RE.COM. Calabria, tesa all'irrogazione di una sanzione amministrativa nei confronti della predetta società, appare meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito rappresentate.

In via preliminare, si osserva che l'errore umano non costituisce causa esimente dall'obbligo del rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito che ne deriva, incombendo, comunque, sul soggetto autorizzato all'attività di radiodiffusione la responsabilità relativa alla conformità del proprio comportamento al quadro normativo vigente. Parimenti, non è esimente la dichiarazione che il livello di ascolto dei programmi, trasmessi dall'emittente in parola sul territorio, sia estremamente limitato, in quanto la norma violata è posta a presidio di un bene (la persona in età minorile) ritenuto, dal legislatore, particolarmente rilevante e la cui protezione deve essere in ogni caso garantita. Peraltro, nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16:00 alle ore 19:00, c.d. fascia oraria protetta, le emittenti sono tenute ad adottare specifiche misure a tutela dei minori in quanto si presume che, in tale fascia oraria, l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto. Le giustificazioni prodotte dalla società, inoltre, non possono essere accolte in quanto, ai sensi della attuale normativa, vige il divieto assoluto di trasmissione di pubblicità di bevande superalcoliche in fascia oraria protetta, a prescindere dalla tipologia di programma all'interno del quale le stesse sono inserite. A nulla rileva pertanto quanto dichiara la parte, e cioè che i programmi, interrotti dagli *spot* di bevande superalcoliche, non siano direttamente rivolti ai minori;

CONSIDERATO che:

- l'art. 34, comma 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, prevede che le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori approvato il 29 novembre 2002 e successive modificazioni;
- ai sensi dell'art. 34, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, *“le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16:00 alle ore 19:00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori [...]”*;
- il paragrafo 4.4, lett. a), del Codice di autoregolamentazione Tv e minori stabilisce che nella fascia di programmazione televisiva 16:00-19:00 si debba evitare la pubblicità di bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;

RITENUTO che la condotta tenuta dalla società Teleuropa S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *“Teleuropa +I”*, integri la violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4, lett. a), del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 per aver trasmesso su *“Teleuropa +I”* dal giorno 4 marzo 2019 al giorno 10 marzo 2019, in fascia oraria protetta, n. 4 *spot* della bevanda superalcolica *“Elisir Borsci San Marzano”* e n. 7 *spot* della bevanda superalcolica *“Vecchio Amaro del Capo”*. In particolare: in data 4 marzo 2019, dalle ore 16:00:32 alle ore 16:01:02, è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica *“Elisir Borsci San Marzano”*; in pari data, dalle ore 16:27:05 alle ore 16:27:33 è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica *“Vecchio Amaro del Capo”*; in data 5 marzo 2019, dalle ore 16:26:24 alle ore 16:26:53, è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica *“Vecchio Amaro del Capo”*; in data 6 marzo 2019, dalle ore 16:02:12 alle ore 16:02:42, è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica *“Elisir Borsci San Marzano”*; in pari data, dalle ore 16:34:08 alle ore 16:34:38 è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica *“Vecchio Amaro del Capo”*; in data 7 marzo 2019, dalle ore 16:28:40 alle ore 16:29:10, è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica *“Vecchio Amaro del Capo”*; in data 8 marzo 2019, dalle ore 15:59:58 alle ore 16:00:28, è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica *“Elisir Borsci San Marzano”*; in pari data, dalle ore 16:26:05 alle ore 16:26:35 è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica *“Vecchio Amaro del Capo”*; in data 9 marzo 2019, dalle ore 16:03:08 alle ore 16:03:38, è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica *“Elisir Borsci San Marzano”*; in pari data, dalle ore 16:28:24 alle ore 16:28:54 è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica *“Vecchio Amaro del Capo”*; in data 10 marzo 2019, dalle ore 16:30:12 alle ore 16:30:42, è andato in onda lo *spot* della bevanda superalcolica *“Vecchio Amaro del Capo”*;

RITENUTA, pertanto, per la violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4, *lett. a)*, del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. che per l'emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione base nella misura corrispondente al minimo edittale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

La violazione è da ritenersi rilevante se rapportata in astratto al potenziale pregiudizio per lo sviluppo psichico del minore all'ascolto alla luce della connotazione obiettiva dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione di pubblicità di superalcolico in fascia oraria protetta, stante peraltro la rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate (n. 11 *spot* distribuiti su 7 giorni). Va purtuttavia tenuto conto di elementi che temperano la gravità della violazione, ovvero del limitato bacino di utenza dell'emittente locale in parola, e dunque del ridotto numero di destinatari che potenzialmente hanno assistito a tali trasmissioni, nonché del fatto che la messa in onda delle comunicazioni commerciali è avvenuta all'interno di programmi non specificamente rivolti ad un pubblico di minori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento volto all'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità, l'ultimo bilancio ordinario di esercizio reperibile della predetta società è riferito al 31 dicembre 2018 e registra una perdita d'esercizio, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, le violazioni accertate, alla luce di quanto disposto dall'Autorità con la delibera n. 265/15/CONS recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità*", sono da ritenere tutte geneticamente collegabili ad un unico comportamento commissivo tenuto dall'emittente e possono ritenersi integranti un'unica condotta illecita in quanto commesse in tempi ravvicinati (in un arco temporale di 7 giorni) e riconducibili ad una programmazione unitaria in quanto riferite a campagne pubblicitarie di due bevande superalcoliche ("*Elisir Borsci San Marzano*" e "*Vecchio Amaro del Capo*");

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate e contenute nel paragrafo 4.4, *lett. a)*, del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella misura di euro 15.000,00 (quindicimila/000) corrispondente al minimo edittale aumentata a tre volte secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ai sensi del quale "*chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo*";

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Teleuropa S.r.l., con sede legale in Rende (Cs), Contrada Cutura S.n.c., 87036, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "*Teleuropa +1*", di pagare la sanzione di amministrativa di euro 15.000,00 (quindicimila/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nel paragrafo 4.4, *lett. a)*, del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, in combinato disposto con l'art. 34, commi 6 e 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 230/19/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 230//19/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 ottobre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi